

DISPOSIZIONI PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Nella presente tavola, si dà conto esclusivamente dei commenti aventi ad oggetto le disposizioni secondarie di competenza della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica" e "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti").

Rispondenti	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) • l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento (AIIP) • L'Assotelecomunicazioni (AssTel)
--------------------	---

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
Riserva di attività	È stato chiesto di inserire nelle Disposizioni di vigilanza la definizione delle attività che possono essere svolte dagli istituti di pagamento (IP) e dagli istituti di moneta elettronica (IMEL), con particolare riferimento alle operazioni di pagamento escluse dall'ambito della riserva di attività.	In parte	L'elenco delle attività che possono essere svolte da IP e IMEL è stata inserito, a titolo ricognitivo, nelle Disposizioni. Per ulteriori specificazioni, si fa rinvio al provvedimento della Banca d'Italia "Attuazione del Titolo II del Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, relativo ai servizi di pagamento (Diritti e obblighi delle parti)" del 5 luglio 2011.
Autorizzazione	È stato chiesto di rimuovere le differenze esistenti nel regime autorizzativo di IMEL e IP; è stato infatti evidenziato che mentre un IMEL che abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività può, senza ulteriori provvedimenti, prestare tutti i servizi di pagamenti previsti dal TUB, gli IP devono invece ottenere un'autorizzazione apposita per ciascun servizio prestato.	No	Il differente regime autorizzativo introdotto per IP e IMEL è conforme a quanto rispettivamente previsto dalle direttive 2007/64/CE e 2009/110/CE. Non è pertanto possibile modificare le disposizioni di vigilanza secondo quanto richiesto.
	È stato chiesto di chiarire quali siano per un IMEL le conseguenze in caso di: autorizzazione limitata alla	Sì (Nessuna modifica)	Per gli IMEL, la prestazione di servizi di pagamento non esplicitamente compresi nel pro-

DISPOSIZIONI PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	prestazione di alcuni servizi di pagamento, decadenza o revoca della stessa.	apportata al testo delle disposizioni)	gramma di attività costituisce una violazione delle disposizioni di vigilanza. Il mancato esercizio di uno o più dei servizi di pagamento indicati nel programma di attività non costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione all'attività di emissione di moneta elettronica. Fermo restando quanto previsto dall'art. 113-ter del TUB, la Banca d'Italia può revocare l'autorizzazione a un I-MEL quando non soddisfa più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.
	È stato chiesto di aumentare da 6 a 12 mesi il termine per la decadenza dell'autorizzazione per IMEL e IP, nel caso in cui l'istituto cessi di prestare i propri servizi.	Sì	Considerati la formulazione degli articoli 114- <i>quinquies</i> e 114- <i>novies</i> del TUB e i commenti pervenuti sul tema, le disposizioni vengono modificate come segue: nel caso di decadenza per mancato avvio dell'attività entro 12 mesi dall'iscrizione all'albo, l'istituto può chiedere – prima della scadenza del termine - alla Banca d'Italia una proroga di ulteriori 6 mesi per avviare l'operatività; nel caso della decadenza per cessazione dell'operatività il termine è portato a 12 mesi.
	In caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione per un periodo sufficiente a maturarne la decadenza, è stato chiesto che la Banca d'Italia possa concedere al soggetto interessato un termine per adeguarsi alle prescrizioni normative e continuare così ad operare.	Sì	Cfr. commento precedente.
<i>Partecipanti al capitale</i>	È stato chiesto che, ai fini della valutazione della reputazione del candidato che intende acquisire participa-	No	Il requisito della competenza professionale rappresenta uno degli aspetti che la Banca d'Italia

DISPOSIZIONI PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	zioni qualificate in un istituto di pagamento, sia eliminato il riferimento alla competenza professionale.		considera nella valutazione della reputazione del soggetto acquirente, analogamente a quanto previsto dalla disciplina delle banche. Si fa inoltre presente che il riferimento alla competenza professionale di cui alla nota a piè di pagina n. 1 del Capitolo III, par. 5 non va confuso con i requisiti di professionalità di cui all'art. 26 del TUB (richiamato dagli articoli 114- <i>novies</i> comma 1 lett. e) e 114- <i>quinquies</i> comma 1 lett. e)), che trovano applicazione nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
Requisiti in materia di tutela dei fondi dei clienti	È stato chiesto di chiarire il contenuto dell'espressione "somme di denaro" alla luce della definizione di "fondi dei clienti" contenuta nella direttiva 2007/64/CE (PSD).	Sì (Nessuna modifica apportata al testo delle disposizioni)	L'espressione "somme di denaro" ha, ai fini delle disposizioni di vigilanza, il medesimo significato dell'espressione "fondi dei clienti" contenuta nella direttiva.
	È stato chiesto di modificare la norma in tema di evidenze contabili delle somme della clientela (Capitolo IV Sez. Il par. 2) per chiarire che non è necessario che tali evidenze consentano di ricostruire la posizione di ciascun cliente anche con riferimento alle attività in cui le somme risultino investite.	Sì	Le evidenze contabili devono consentire di ricostruire con esattezza e tempestivamente la posizione debitoria dell'istituto nei confronti di ciascun cliente. Non è invece richiesta l'identificazione nominativa per ciascun cliente delle attività in cui tali somme sono investite, secondo le modalità previste dalle disposizioni di vigilanza. Per meglio chiarire tale aspetto, il testo delle disposizioni è stato riformulato.
	È stato rilevato che nella definizione dei titoli di debito qualificati in cui possono essere investite le somme ricevute dalla clientela non è previsto un limite alla durata finanziaria degli stessi.	No	La definizione dei titoli di debito in cui i fondi dei clienti possono essere investiti è conforme con quella prevista dalla direttiva 2009/110/CE art. 7, che, essendo di armonizzazione massima, non

DISPOSIZIONI PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
			concede discrezionalità agli Stati membri.
	È stato rilevato che non risulta opportuno legare in modo diretto la ricezione delle somme con l'investimento in titoli di debito, in quanto i due momenti "soggiaccio- <i>no a esigenze gestionali diverse</i> ".	No	Le disposizioni richiedono che le somme ricevute dalla clientela che non siano state utilizzate per operazioni di pagamento debbano essere alternativamente: a) depositate in un conto corrente bancario; b) investite in titoli di debito qualificati, al termine della giornata lavorativa. L'istituto è pertanto obbligato al termine della giornata lavorativa ad applicare le forme di tutela. È tuttavia libero di scegliere tra le opzioni a) e b) quella che ritiene preferibile.
	È stato chiesto di chiarire quali servizi diversi da quelli di pagamento possano comportare l'applicazione del trattamento di cui al Capitolo IV, Sez. II, par. 4 "Somme di denaro dei clienti utilizzate anche per effettuare servizi diversi da quelli di pagamento o di moneta elettronica" e in particolare se tali servizi si identifichino con le altre attività esercitabili di cui al Capitolo IV, Sez. I, par. 2 (ad esempio, le attività di garanzia dell'esecuzione delle operazioni di pagamento).	Sì (Nessuna modifica apportata al testo delle disposizioni)	I servizi diversi dai servizi di pagamento per i quali è previsto il trattamento di cui al Capitolo IV, Sez. II, par. 4 non si identificano con le attività accessorie menzionate nel Capitolo IV, Sez. I, par. 2. Il trattamento richiamato si riferisce infatti a fattispecie nelle quali le somme di denaro del cliente possano essere utilizzate anche per servizi diversi da quelli di pagamento (ad esempio, l'acquisto di beni o servizi inerenti all'attività imprenditoriale svolta da un istituto "ibrido").
	È stato chiesto di includere tra i meccanismi di tutela dei fondi ricevuti dai clienti le polizze assicurative.	No	Le forme di tutela disciplinate nelle disposizioni di vigilanza sono conformi a quanto previsto dagli artt. 114- <i>quinquies</i> 1 e 114- <i>duodecies</i> del TUB.

DISPOSIZIONI PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	È stato chiesto di innalzare per i soli IMEL la soglia di esenzione dal rispetto delle regole in materia di tutela dei fondi ricevuti dalla clientela.	No	In assenza di adeguate evidenze a sostegno di un innalzamento della soglia di esenzione, non si ritiene di introdurre modifiche alla disciplina.
<i>Disciplina prudenziale</i>	È stato chiesto di inserire nelle disposizioni un'illustrazione sintetica delle modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza per rendere più agevole la consultazione della normativa.	No	Si ritiene di non inserire un'illustrazione sintetica delle disposizioni in materia di patrimonio di vigilanza per evitare che formulazioni riassuntive possano generare dubbi interpretativi.
	È stato chiesto se agli istituti di pagamento debba applicarsi il provvedimento in materia di bilancio degli intermediari non bancari di cui al Provvedimento del Governatore del 14 febbraio 2006, come modificato dal Regolamento del 16 dicembre 2009.	Sì (Nessuna modifica apportata al testo delle disposizioni)	Gli istituti di pagamento applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Ad essi si applica il provvedimento della Banca Italia del 13 marzo 2012, che ha sostituito il provvedimento del Governatore del 14 febbraio 2006.
	È stato chiesto se per volumi di pagamento utilizzati per il calcolo del requisito prudenziale debba intendersi la somma di tutte le operazioni di versamento, di trasferimento e di rimborso dei fondi.	Sì (Nessuna modifica apportata al testo delle disposizioni)	Si conferma la correttezza dell'interpretazione prospettata.
<i>Organizzazione amministrativo-contabile e controlli interni</i>	È stata rilevata nelle disposizioni l'assenza di un riferimento temporale per gli obblighi di conservazione delle registrazioni.	No	Ai sensi delle disposizioni in consultazione, IMEL e IP sono tenuti a conservare apposite evidenze contabili delle somme di denaro ricevute dai clienti, che consentano, tra l'altro, di poter rico-

DISPOSIZIONI PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
			struire in qualsiasi momento e con certezza la posizione di ciascun cliente. Essi devono inoltre dotarsi di procedure e sistemi diretti a conservare registrazione adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell'istituto e della sua organizzazione interna. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di carattere generale dettate dal codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili. Restano fermi gli obblighi di conservazione delle informazioni derivanti da altre discipline specifiche.
	È stato suggerito di inserire nel titolo dell'allegato D del Capitolo VI un riferimento all'attività di emissione di moneta elettronica.	Sì	Inserito il riferimento
	È stato chiesto di chiarire nella parte II dell'Allegato D del Capitolo VI che le procedure di clearing e settlement sono derogabili in forza di accordi contrattuali con i soggetti che hanno autorizzato l'istituto ad incassare i pagamenti per proprio conto.	No	L'allegato non ha valenza prescrittiva; nel caso richiamato, in particolare, viene fornita una traccia per guidare la descrizione della modalità di clearing e settlement dei servizi di pagamento offerti.
<i>Succursali, agenti e libera prestazione di servizi</i>	È stato chiesto di chiarire: a) quali requisiti debbano possedere i soggetti convenzionati dagli IMEL; b) quale contenuto debba avere il "convenzionamento"; c) quale soggetto (agente o soggetto convenzionato) possa offrire servizi di pagamento connessi con	No	Con riferimento alle questioni sollevate, si rappresenta che: a) non sono previsti requisiti specifici per i soggetti convenzionati che, in conformità all'art. 114- <i>quater</i> del TUB, si identificano nelle "persone fisiche o giuridiche che distribuiscono o rimborsano

DISPOSIZIONI PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	<p>l'emissione della moneta elettronica;</p> <p>d) se un soggetto convenzionato possa collocare e/o ricaricare una carta prepagata o di credito, anche <i>“independentemente dai limiti di avvaloramento dello strumento di pagamento stabiliti dalla Banca d'Italia”</i>.</p>		<p>la moneta elettronica per conto di un IMEL”;</p> <p>b) il “convenzionamento” deve rispettare, ai sensi del Capitolo VI, Sez. II, per. 2, i requisiti di cui all'Allegato B del Capitolo VI delle Disposizioni; restano fermi eventuali ulteriori requisiti richiesti da discipline specifiche (si richiamano, ad esempio, le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo);</p> <p>c) la prestazione di servizi di pagamento (sia connessi sia non connessi con la moneta elettronica) è riservata ad agenti iscritti nell'apposito albo;</p> <p>d) ad un soggetto convenzionato è esclusivamente consentito distribuire o rimborsare la moneta elettronica. Di conseguenza, la distribuzione di carte di credito non può essere effettuata tramite soggetti convenzionati, ma esclusivamente tramite agenti.</p> <p>Resta fermo l'obbligo di rispettare i limiti di avvaloramento eventualmente stabiliti da disposizioni di legge e regolamentari.</p> <p>Sulla definizione di distribuzione cfr. <i>infra</i></p>
	<p>È stato chiesto di chiarire se agli agenti e ai soggetti convenzionati siano consentite anche l'identificazione e la contrattualizzazione del cliente finale, precedentemente al primo avvaloramento dello strumento di moneta elettronica, anche per gli strumenti non rientranti nella formulazione della lett. d) comma 6 dell'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001.</p>	Sì	<p>Al fine di risolvere i dubbi interpretativi emersi in merito alla distribuzione della moneta elettronica da parte di agenti e soggetti convenzionati, viene precisato che il soggetto convenzionato può stipulare il contratto con il cliente, previo assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, in linea con quanto previsto dalle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela poste in con-</p>

DISPOSIZIONI PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
			sultazione il 2 febbraio 2012 (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso/cons-prov23-12-2009) .
	È stata rilevata l'opportunità che gli IMEL possano avvalersi di soggetti convenzionati per la prestazione di servizi anche in Italia	Sì	La disciplina consente il ricorso a soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica anche in Italia (cfr. Capitolo VII, Sezione I, par. 1). Il testo è stato integrato per evitare dubbi interpretativi.
<i>Operatività in Italia degli istituti</i>	<p>Il d.lgs. 230 del 29 dicembre 2011 ha modificato l'art. 114-decies, comma 4-bis del TUB, prevedendo che gli istituti di pagamento comunitari, che operano in Italia in regime di mutuo riconoscimento, possono erogare finanziamenti, collegati con l'emissione e la gestione di carte di credito, di durata anche superiore ai dodici mesi, subordinatamente al rispetto delle condizioni dettate dalla Banca d'Italia.</p> <p>In attuazione di tale previsione, le disposizioni di vigilanza sono state integrate (Cap. VIII, Sez. II), prevedendo che gli IP comunitari possano svolgere in Italia l'attività di concessione del credito con durata superiore ai dodici mesi al ricorrere di specifiche condizioni, tra cui: l'obbligo di apertura di una succursale; l'esercizio dell'attività di concessione del credito anche nel paese di origine, l'assunzione delle responsabilità del controllo dei rischi derivanti dall'attività di concessione di finanziamenti e dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni della succursale da parte dell'Autorità di vigilanza del paese di origine dell'IP.</p> <p>L'avvio dell'operatività è subordinato al raggiungimento di un accordo di collaborazione tra la Banca d'Italia e l'Autorità del paese di origine dell'IP, che definisca, tra l'altro le modalità e le condizioni per l'esercizio dei controlli di competenza delle autorità coinvolte.</p>		
<i>Istituti ad operatività limitata</i>	Viene segnalata l'opportunità che l'esenzione dal rispetto delle regole prudenziali per gli istituti ad operatività limitata sia estesa agli IP per la prestazione di tutti i servizi di pagamento e non solo per quelli previsti dai nn. 6 e 7 dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 11/2010, anche al fine di evitare disparità di trattamen-	No	Tenuto conto che gli istituti di pagamento ad operatività limitata sono assoggettati ad un regime di vigilanza meno stringente di quello ordinario, dal punto di vista prudenziale si è ritenuto di consentire a tali soggetti esclusivamente la prestazione di servizi che non implicano la detenzione dei

DISPOSIZIONI PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
	to tra IMEL e IP ad operatività limitata.		fondi della clientela oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento del servizio. Pertanto agli IP ad operatività limitata è consentita esclusivamente la prestazione dei servizi di pagamento di cui ai nn. 6 (rimesse di denaro) e 7 (esecuzione di operazioni di pagamento) dell'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 11/2010. Non si ravvisano peraltro disparità di trattamento rispetto agli IMEL ad operatività limitata, in quanto questi ultimi possono esercitare soltanto i servizi di pagamento di cui ai nn. 6 e 7 dell'art. 1, comma 1, lett. b) del citato decreto e alle stesse condizioni previste per gli IP ad operatività limitata.
Altro	<p>È stato chiesto di includere tra le attività esercitabili dagli istituti di pagamento le attività di ricarica, prelievo e trasferimento da carta a carta in connessione con la moneta elettronica o altre carte di debito in forza di accordi conclusi con istituti di moneta elettronica o legittimati all'emissione di carte di debito o altri strumenti di pagamento. Tali attività potrebbero essere prestate tramite collaboratori, in quanto rientranti tra le attività meramente materiali di cui all'art. 12 comma 2 del d.lgs. 141/2010.</p> <p>Viene inoltre richiesto l'inserimento della definizione di soggetti convenzionati per la prestazione di attività meramente materiali di cui all'art. 12 comma 2 del d.lgs. 141/2010).</p>	No	Le attività di ricarica, prelievo e trasferimento da carta a carta possono, in funzione delle concrete modalità di esercizio, configurare prestazione di servizi di pagamento o emissione di moneta elettronica, ovvero distribuzione di quest'ultima. Il loro esercizio e il relativo regime distributivo dovranno rispettare le specifiche prescrizioni in materia. Non si ritiene, pertanto, che tali attività possano rientrare nel novero di quelle materiali, che possono essere prestate tramite collaboratori.

DISPOSIZIONI PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte)	VALUTAZIONI
Trasparenza	<p>E' stata richiesta l'estensione della deroga all'obbligo della forma scritta prevista per l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi a tutti i contratti di emissione di moneta elettronica. Secondo la ricostruzione prospettata, il requisito della forma scritta previsto dalla legge italiana per i contratti relativi ai prodotti di moneta elettronica non anonimi creerebbe svantaggi concorrenziali per gli Iml nazionali rispetto a quelli comunitari che commercializzano tali prodotti in Italia secondo la legge dei rispettivi paesi.</p>	In parte	<p>L'argomentazione adottata a sostegno della modifica normativa non sembra condivisibile. La disciplina italiana sulla forma del contratto si applica infatti anche agli operatori comunitari che operano in Italia, in virtù degli articoli 115 e 126 <i>bis</i>, comma 1.</p> <p>Ciò premesso, nel merito non si ritiene sussistano " motivate ragioni tecniche" (ai sensi dell'art. 126 <i>quinquies</i> TUB che richiama l'art. 117 TUB) tali da giustificare una deroga alla forma scritta per tutti i prodotti di moneta elettronica, atteso che vi rientrano prodotti che, per importo massimo avvalorabile e tipologia di operazioni, hanno caratteristiche di complessità e sono peraltro assimilabili ai conti correnti per i quali vale il requisito della forma scritta.</p> <p>Al tempo stesso sussistono invece i presupposti per prevedere una deroga per la prestazione di servizi di pagamento di piccolo importo e che non prevedano la concessione di finanziamenti; essi, infatti non pongono particolari rischi per gli utilizzatori. Le soglie degli importi ritenuti modesti e quindi tali da giustificare la deroga alla forma scritta sono in linea con quelle previste per la moneta elettronica anonima (si fa riferimento ai contratti quadro che consentono operazioni di pagamento di importo unitario non superiore a 500 euro e che comunque su base annua non eccedano l'importo totale di 2.500 euro). Le Disposizioni di trasparenza sono quindi modificate in tal senso (cfr. sezione VI, paragrafo 5.1).</p>